



*Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

**Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 per il sostegno dell'industria musicale, discografica e fonografica**

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l'articolo 89, che, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo e stabilisce che tali fondi, con dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, sono ripartiti e assegnati agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*» e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2)



*Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

che modifica l'articolo 18 della legge n. 241 del 1990, inserendo il comma 3-bis, ai sensi del quale: *“Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”*;

TENUTO CONTO dell'impatto negativo prodotto in conseguenza delle misure di contenimento del Covid-19 sull'industria fonografica, che rappresenta un segmento significativo del comparto dello spettacolo e delle attività culturali;

RILEVATO altresì che i proventi dei diritti d'autore e dei diritti connessi al diritto d'autore riferiti all'anno 2020 verosimilmente subiranno, a causa dell'emergenza sanitaria, un significativo decremento;

RITENUTO opportuno destinare quota parte delle risorse del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 per il riconoscimento di un contributo agli operatori dell'industria musicale, discografica e fonografica;

DECRETA

Art. 1

*(Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 per il sostegno dell'industria musicale, discografica e fonografica)*

1. Una quota, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è destinata al sostegno dell'industria musicale, discografica e fonografica.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono così ripartite:

- a) una quota pari a 5 milioni di euro è destinata al sostegno degli operatori con codice ATECO principale 59.20.10;
- b) una quota pari a 5 milioni di euro è destinata al sostegno degli operatori con codice ATECO principale 18.20.00 o 59.20.20 o 59.20.30.



*Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

3. Possono presentare domanda di contributo operatori con codice ATECO principale 18.20.00, 59.20.10, 59.20.20 o 59.20.30 in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere sede legale in Italia;
- b) avere presentato dichiarazione dei redditi per l'anno 2019;
- c) risultare iscritti alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura (se soggetto ad obbligo di iscrizione);
- d) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa;
- e) assenza di procedure fallimentari;
- f) non aver riportato condanne definitive per violazione delle norme di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi.

Art. 2

*(Presentazione delle domande e erogazione dei contributi)*

1. Entro cinque giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli Organi di controllo, la Direzione generale Spettacolo pubblica un apposito avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, nonché per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi. I soggetti interessati presentano, in via telematica, entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso, utilizzando la modulistica a tal fine predisposta dalla medesima Direzione generale.

Art. 3

*(Erogazione dei contributi)*

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), nei limiti della spesa ivi autorizzata, sono ripartite tra i soggetti beneficiari in proporzione al fatturato editoriale complessivo, secondo i seguenti scaglioni:

- a) fatturato editoriale annuo compreso tra 1.000 e 5.000 euro: contributo di 500 euro;
- b) fatturato editoriale annuo compreso tra 5.001 e 20.000 euro: contributo di 2.000 euro;
- c) fatturato editoriale annuo compreso tra 20.001 e 100.000 euro: contributo di 5.000 euro;
- d) fatturato editoriale annuo compreso tra 100.001 e 500.000 euro: contributo di 15.000 euro;
- e) fatturato editoriale annuo superiore a 500.000 euro: contributo di 40.000 euro.

2. La domanda di contributo deve essere corredata da autocertificazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, circa la sussistenza dei



*Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

requisiti di cui al comma 1, dalla dichiarazione dei redditi 2019, da apposita autorizzazione al trattamento dei dati personali e da copia di un documento di identità in corso di validità. Le domande devono altresì contenere l'indicazione dell'organismo di gestione collettiva pertinente.

3. Entro sette giorni dal termine per la presentazione delle domande, la Direzione generale Spettacolo trasmette a Siae e agli altri organismi di gestione collettiva le domande di rispettiva competenza, per la verifica, nei dieci giorni successivi, del possesso dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento del beneficio e per la certificazione del reddito autorale. Nel caso di soggetti non iscritti ad alcuna forma di gestione dei diritti, la verifica dei requisiti è svolta dalla Siae sulla base della domanda e, in tali casi, il reddito autorale deve risultare nella domanda presentata ai sensi del comma 2.

4. La Siae e gli organismi di gestione collettiva di cui al comma 3 calcolano il valore teorico del contributo da erogare con riferimento ai beneficiari di rispettiva pertinenza e lo comunicano alla Direzione generale Spettacolo.

5. Sulla base dei contributi teorici di cui al comma 4, la Direzione generale verifica l'effettiva capienza e qualora il totale teorico sia superiore alla disponibilità effettiva delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), provvede al ricalcolo proporzionale per tutti i richiedenti; qualora il totale teorico sia inferiore alla disponibilità effettiva delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), provvede all'attribuzione in parti uguali delle risorse restanti ai richiedenti con reddito lordo complessivo annuo inferiore a 20.000 euro.

6. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), nei limiti della spesa ivi autorizzata, sono ripartite tra i soggetti beneficiari in proporzione ai minori ricavi accertati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 rispetto al periodo dal 23 febbraio 2019 al 31 luglio 2019. Il contributo non può comunque superare la differenza tra i ricavi del 2019 e quelli del 2020 nel periodo considerato.

7. La domanda di contributo deve essere corredata da autocertificazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, circa la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, indicando altresì:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), il fatturato editoriale annuo riferito al 2019, se disponibile, o, altrimenti, al 2018;
- b) per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), l'importo dei minori ricavi nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 rispetto al periodo dal 23 febbraio 2019 al 31 luglio 2019, al netto della quota di eventuali introiti derivanti da diritti d'autore e diritti connessi al diritto d'autore riconosciuti ai sensi della legge n. 633 del 1941.

8. L'erogazione dei contributi è disposta dalla Direzione generale Spettacolo entro trenta giorni dai termini per la presentazione delle domande di contributo.



*Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

Art. 4

*(Verifiche e controlli)*

1. Nel caso in cui la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del Direttore generale Spettacolo, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. A tal fine l'Amministrazione può procedere a ulteriori verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.

Art. 5

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Le risorse di cui al presente decreto sono trasferite sui pertinenti capitoli di bilancio ovvero su un capitolo di nuova istituzione nell'ambito del centro di responsabilità 8 – Direzione generale Spettacolo dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma, 5 agosto 2020

IL MINISTRO